



COMUNE DI PESCIA

"POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) - Avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19".

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Innovazione Sociale RT n. 21750 del 30/12/2020 "POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) - Avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19";

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Pescia ha ritenuto opportuno gestire direttamente le risorse assegnate del progetto "ReSiSto" destinandole all'AZIONE 1 "Contributi per il pagamento dell'affitto" prevista dall'Avviso Pubblico della Regione Toscana;

Visto che la misura prevede un sostegno economico per il pagamento dell'affitto per coloro che possiedono i requisiti per l'accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone di locazione, come descritto nel punto 3 dell'Allegato A alla DGR. n. 402 del 30/3/2020 Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 05/08/2021 avente per oggetto "Assegnazione di contributi ad integrazione canoni di locazione FSE anno 2021 – "Progetto RESISTO" Provvedimenti"

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 11/08/2021 e fino al giorno 10/09/2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalle vigenti disposizioni regionali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, **alla data di presentazione della domanda**, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1.

- a) Essere residenti nel Comune di Pescia ed avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
 - b) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
- I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in

- possesto di attestazione di regolarità di soggiorno.
- I cittadini di altro stato non appartenente all' Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia.
- c) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, (o dichiarazione del locatore nel caso in cui quest'ultimo abbia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23, optato per la cedolare secca), di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
- *Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile*
 - *E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale*
- d) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 2/2019 e s.m.i..
- e) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicata su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. *Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero), tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate*
- f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissato dalla lettera e) e lettera g);
- i) Presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.727,25;
- j) Presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori diseguito indicati:

Fascia A - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (pari ad € 13.405,08 così come stabilito dal punto 1.1 Circolare INPS n. 148 del 18/12/2020);
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (pari ad € 13.405,09) e l'importo di € 28.727,05;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite accesso all'ERP - Tab. "A" L.R. n. 02/2019 e s.m.i.).

2. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

3. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale (es. reddito di cittadinanza/ pensione di cittadinanza, etc.).

4. L'erogazione del contributo a favore di soggetti cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

- *Attenzione: I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda, la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attestino che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese.*

Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo "POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a.

5. La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le

sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattie) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE CORRENTE.

Non verranno accettate DSU prive dell'attestazione e le Dichiarazioni ISEE riportanti annotazioni di Omissioni e/o Difformità.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art.2 destinatari del contributo

- persone/nuclei familiari con una riduzione pari al 15% del reddito complessivo tra l'anno 2019 e l'anno 2020 a causa della diminuzione dell'orario di lavoro e/o della chiusura a seguito delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, dimostrabile nei seguenti modi:
 - a) presentazione dell' attestazione ISEE CORRENTE rispetto all'Attestazione ISEE ORDINARIO;
 - b) presentazione delle Certificazione Unica 2020 (redditi 2019) e CU 2021 (redditi 2020) di tutti i componenti maggiorenni il Nucleo familiare ovvero i corrispettivi dell'anno del 2019 e 2020;
 - c) presentazione del 730/2020 e 730/2021 di tutti i componenti il nucleo familiare

Art. 3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall' art. 1 del presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L. 183/2011.

Art. 5 – Contributo

Il contributo della presente **misura straordinaria** sarà calcolato sulla base dei “*Contributi per il pagamento dell'affitto*”, il cui importo per persona/nucleo familiare non potrà superare l'importo totale di € 3.000,00, complessivo delle tre azioni, come stabilito dall'art.3 dell' Avviso pubblico della Regione Toscana, prevede tre “ tipologie di interventi ammissibili

Art. 6 – Modalità di calcolo del contributo

Il contributo teorico, erogato in un'unica soluzione, è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., sulla base del seguente calcolo:

- Fascia A** corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- Fascia B** corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo decorre dal **1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021** e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art. 7 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 è facoltà del richiedente ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. 1.

Art. 8 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce **A** e **B**, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce "A" e "B", la graduatoria verrà formata assegnando la fascia ISE relativa e la priorità al valore ISE più basso;

In caso di parità di valore ISE, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

1. Numero e età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli e età più bassa dei minori;
2. Presenza di soggetti con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o con accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104;
3. Nucleo familiare con presenza di un unico genitore (monogenitoriale)

Art.9 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì in base alle disposizioni di cui all' Art. 8 del presente bando alla Formazione delle graduatoria.

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del comune per 15 giorni durante i quali possono essere fatte osservazioni motivate.

Art. 10 – Erogazione contributo

1. La graduatoria è valida per l'erogazione del contributo FSE relativo all'anno 2021.
2. L'inserimento in graduatoria non dà automaticamente diritto al contributo in quanto la sua erogazione è vincolata alla quantità di fondi disponibili e alle modalità e tempi stabiliti dalla Regione.
3. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" calcolato secondo quanto previsto al precedente punto 2), verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.
4. In caso di morosità, il Comune ha la possibilità, ai sensi dell' art. 7 del Decreto - Legge 13 settembre 2004, n. 240 convertito con modifiche nella legge 12 novembre 2004 n. 269, di poter erogare il contributo integrativo destinato al conduttore, al locatore interessato, a parziale o totale sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità medesima.
5. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi a condizione che quest'ultimi, **entro e non oltre trenta giorni dal decesso**, ne facciano specifica richiesta all'ufficio Servizi Sociali del Comune presentando idonea documentazione (atto notorio o

simili) che attestino il loro stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa

6. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
7. I soggetti che dovessero variare la propria residenza nel corso dell'anno 2021, sono obbligati a comunicare all'ufficio il nuovo indirizzo al fine di consentire la definizione proporzionale ai mesi di residenza del contributo spettante e la liquidazione dello stesso.
8. I soggetti che non comunicano le variazioni di cui al punto 6. entro il 31/08/2021, decadono dal diritto ai benefici richiesti.
9. L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00.
10. I minori importi eventualmente erogati rispetto alla graduatoria definitiva rappresentano una economia utilizzabile nella graduatoria stessa.
11. Le misure di intervento di "Inclusione sociale e lotta alla povertà" previste dal progetto ReSiSto, tra cui il contributo affitto FSE, non potranno superare complessivamente l'importo di € 3.000,00 per nucleo familiare.

Art. 11 – Determinazione e modalità del contributo erogabile

- 1) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, **entro il termine improrogabile del 31 Ottobre 2021:**
 - Dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'alloggio, attestante il regolare pagamento del canone di locazione anno 2021, con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario, in corso di validità.
In alternativa, nel caso di impossibilità motivata a non poter produrre un'autocertificazione del proprietario dell'immobile, il richiedente potrà trasmettere:
 - In caso di pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo, da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce;
 - Le ricevute comprovanti il pagamento del canone, debitamente compilate, sottoscritte dal proprietario e bollate a norma di Legge, contenenti in modo inequivocabile i dati relativi a nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Altresì, al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione della documentazione di cui sopra, è obbligatorio comunicare il Codice IBAN del richiedente per l'accredito delle somme spettanti.

- 2) Per le situazioni di morosità dovrà presentare:
 - la Dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'alloggio, attestante la morosità
 - delega del locatario affinché il contributo spettante venga erogato al proprietario di casa
 - il Codice IBAN del proprietariodichiarazione del proprietario che attesti che il contributo ricevuto sana la morosità medesima

La mancata presentazione di tale documentazione sarà causa ostantiva all'assegnazione del contributo ed il beneficiario perderà il diritto all'erogazione dello stesso.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate **entro le ore 12:00 del 10/09/2021**

Art. 13– Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Copia dei modelli di domanda del presente Bando sono disponibili presso l'espositore all'entrata dell'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Pescia o scaricandolo direttamente dal sito internet del Comune www.comune.pescia.pt.it.

Le domande, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al bando, ed essere presentate nei termini stabiliti dal presente bando (**ore 12.00 del 10/09/2021**) secondo una delle seguenti modalità:

- consegna direttamente al protocollo generale del Comune di Pescia, piazza Mazzini 11, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ed martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:00 oppure per e-mail albo@comune.pescia.pt.it;
- raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Pescia -Ufficio Servizi Sociali, piazza Mazzini 1-51017 Pescia (non fa fede il timbro postale);
- tramite PEC dell'Amministrazione comune.pescia@legalmail.it.. In tal caso, la domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente ovvero, in forma autografa su documento in formato "pdf".

Le domande redatte sul modello predisposto, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di scadenza del bando a pena di esclusione.

La mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

Art. 14 – Documentazione da allegare alla domanda

1. documento valido di riconoscimento;
2. contratto di locazione registrato (comprese registrazioni annuali e/o dichiarazione cedolare secca);
3. ricevute dei canoni corrisposti per i primi sei mesi del 2021;
4. codice IBAN
5. eventuale certificazione che attesti il grado di inabilità dei componenti il nucleo familiare;
6. DSU ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 secondo il modello approvato con Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, corredata da attestazione ISEE, in caso non sia possibile produrre l'attestazione ISEE entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente dovrà presentare la DSU e ricevuta di presentazione della stessa. L'attestazione ISEE sarà acquisita dall'ufficio interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiesta al dichiarante che dovrà presentarla improrogabilmente entro il 10 giorni dalla scadenza;
7. documentazione attestante la riduzione del reddito come specificato all'art. 2, del presente Avviso;
8. scheda di domanda d'iscrizione al Progetto FSE debitamente compilata e firmata
9. Altra documentazione ritenuta utile all'istruttoria della domanda



Città di Pescia

ALLEGATO A

Art. 15– Controlli e sanzioni

Ai sensi dell' art. 71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all' Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall' Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della Dichiarazione Sostitutiva Unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e verifiche dei dati reddituali e patrimoniali ai sensi del Regolamento per l'effettuazione dei controlli delle Dichiarazioni I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente).

ART. 16– Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

In merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che Il titolare del trattamento dei dati è il Comune Pescia – Piazza Mazzini, 1, tel. 0572/492303– PEC comune.pescia@legalmail.it nella persona del legale rappresentante.

Responsabile della protezione dei dati (RDP) è la Dr.ssa Alessandra Galligani.

Art. 17– Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla L. 431/1998, alla L.R. 2/2019 ed alla Deliberazione G.R.T. n. 402/2020 e successive modificazioni.

Pescia lì, 09/08/2021

Il Dirigente
Dott.ssa Alessandra Galligani